

SUPPLEMENTO

ALLA „PROVINCIA”

PER GLI ATTI DELLA SOCIETÀ AGRARIA ISTRIANA.

PARTE UFFICIALE.

AVVISO

CONCERNENTE L' ESPOSIZIONE

ECONOMICO - TECNICO - AGRARIA DI TRIESTE.

In considerazione alle attuali contingenze tutt' altro che favorevoli a pacifiche mostre ed in considerazione che varie regioni nelle quali fiorisce particolarmente l' industria, essendo immediatamente soggette alle funeste influenze della guerra, non sarebbero più in grado di concorrere con Macchine ed Istrumenti agrari, lasciando così deserta una delle Sezioni più importanti dell' Esposizione, il sottoscritto Comitato centrale è venuto nel divisamento di aggiornare sino al settembre 1871, l' esposizione economico-tecnico-agraria che dovea aver luogo nel settembre dell' anno corr., rimanendo fermo per quell' epoca tanto il Programma dell' esposizione stessa, quanto tutte le altre disposizioni emanate in proposito.

Nel partecipare altresì agli aventi interesse, come il Comitato centrale in Trieste ed i Comitati filiali delle Provincie rimangono tuttora in attività, non si tralascia di volgere contemporaneamente particolare eccitamento ai possidenti agricoli ed agli esercenti industrie affini, onde usufruiscano di questa dilazione per concorrere più numerosi nell' anno prossimo e far sì che questa pubblica gara corrisponda pienamente allo scopo prefissosi.

Trieste 1. agosto 1870.

Pel Comitato centrale

Il Presidente
de RIN.

Il Segretario
Dr. VICENTINI.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER L' ALLEVAMENTO DEI CAVALLI.

Togliamo da una corrispondenza dell' egregio Sig. Nicolò Bartolomei le seguenti notizie:

Il giorno 28 luglio ebbe luogo presso l' eccelsa Luogotenenza di Trieste sotto la presidenza del Sig. barone Ettore Ritter la seduta di apertura della Commissione provinciale per l' allevamento dei cavalli, cui intervenne rappresentante dell' Istria il Sig. Nicolò Bartolomei.

Fu accettata ad unanimità una proposta tendente a chiedere al Ministero dell' Agricoltura che agli stalloni, che verranno quest' anno scartati, sieno sostituiti dodici stalloni della razza di Piber, generati da stalloni di Lipizza.

L' altra proposta di istituire ad Opicina una nuova stazione di monta fu assolutamente respinta.

Il Sig. veterinario provinciale Dr. Krein propose di prendere in considerazione la famosa razza di Veglia, ora rovinata per incrocio di cavalle forastiere non addattate allo scopo. Lo appoggiò con tutto impegno il delegato dell' Istria Sig. Nicolò Bartolomei e fu deliberato di rintracciare nell' isola stessa stalloni idonei e in difetto di farne l' acquisto nella Sardegna o nella Corsica, ove trovasi pressochè la identica razza. Fu pure stabilito di dare un compenso ai proprietari di quegli stalloni, che la commissione avrà trovati addattati alla monta coll' obbligo di darle ai proprietari di cavalle nell' isola, non avendo la commissione trovato opportuno di stabilire colà una o più stazioni erariali di monta.

Lo stesso giorno fu di tenere una seduta addì 11 agosto a Lubiana, ove in presenza dell' intera Commissione si è fatto lo scarto di dieci stalloni.

Tanto gli stalloni che quest' anno erano a Pisino, e quanto quelli di Buje, furono pure scartati e la stazione di Pisino sarà aumentata d' uno stallone, perchè due non poteano bastare alla concorrenza di ben cento ed una cavalla.

Fu infine stabilito di proporre al Ministero un forte aumento dei premi da conferirsi alle puledre, purchè queste restino in provincia fino all' età di cinque anni, per ovviare all' inconveniente che le migliori puledre di tre o quattro anni escano della provincia restandovi solo le più meschine, colle quali anche gli stalloni migliori non possono ottenere buoni risultati.

PREMI PER ALLEVAMENTO DI CAVALLI.

Ai 20 settembre avrà luogo in Pisino la distribuzione dei premi ed il conferimento delle medaglie a spese dello stato per l' allevamento di cavalli.

1. I premi d' allevamento a spese dello Stato vengono aggiudicati:

a) Alle cavalle madri dell' età dai 4 ai 7 anni con un buon puledro lattante, le quali siano bene tenute, sane e vigorose ed abbiano le qualità di buone cavalle da razza.

b) Alle cavalle di tre anni che promettono un' attitudine distinta a far razza e che, ancorchè fossero state usate al tiro, pure non ne fossero visibilmente guastate.

2. I proprietari delle cavalle concorrenti ai pre-

mi d'allevamento devono comprovare mediante certificato del capo della Comune, che la cavalla madre presentata assieme al puledro lattante era di loro proprietà già prima che nascesse il puledro, oppure che la cavalla di 3 anni, da essi presentata, nacque da una madre, che era di loro proprietà. e all'epoca della nascita e fu da essi allevata.

3. Una cavalla madre, che riportò già un premio d'allevamento, può fino al suo settimo anno d'età concorrere ancora per un altro premio, quando venga di nuovo presentata con un buon puledro lattante in un anno successivo a quello in cui riportò il primo premio. Quelle cavalle madri, che furono già premiate due volte non sono ammesse ad ulteriori concorsi. Anche le cavalle di 3 anni, che in tale qualità riportarono un premio d'allevamento possono in egual modo essere premiate due volte come le cavalle madri.

Il numero dei premi da aggiudicarsi alle cavalle madri con puledri lattanti ed alle cavalle di tre anni, si assume dalla seguente distinta:

Numero dei cavalli da premiarsi										Com- plessi- va- mente			
Cavalle madri con puledri lattanti					Cavalle di 3 anni								
Capi	Zecchini	Capi	Zecchini	Capi	Zecchini	Capi	Zecchini	Capi	Zecchini	Capi	Zecchini		
1	40	2	7	3	4	1	8	2	6	3	3	12	63

5. Non si possono aggiudicare premi d'allevamento se non a cavalle che ne sieno riconosciute meritevoli.

Non verranno in alcun caso premiate quelle cavalle che portassero evidenti tracce di un trascurato allevamento.

6. Il giudizio sul merito delle cavalle madri presentate con puledri lattanti, e delle cavalle di 3 anni, viene proferito da una commissione civile e militare, la quale aggiudicherà i premi d'allevamento e le medaglie.

7. Il delegato politico della commissione consegnerà tosto ai proprietari dei cavalli premiati i premi loro aggiudicati, e ciò verso ricevuta in presenza della commissione e di tutti i concorrenti.

Agli allevatori delle cavalle premiate, come pure a quelli delle cavalle, che sono bensì state riconosciute degne di premio, ma non poterono venir premiate per la numerica insufficienza dei premi, verranno contemporaneamente conferite delle medaglie d'argento.

8. Quegli allevatori o proprietari di razze di cavalli, che appartengono alla classe dei grandi possidenti terrieri, e che prenderanno parte al concorso, non riceveranno i premi d'allevamento, ma otterranno per i loro cavalli riconosciuti degni di premio la pubblica lode ed una medaglia, quale ricognizione più adatta alla loro condizione.

I risultati della distribuzione dei premi e delle medaglie come pure il numero dei cavalli che pre-

sero parte al concorso si pubblicheranno nel foglio ufficiale della provincia.

Imp. Reg. Luogotenenza pel Litorale

Trieste li 7 luglio 1870.

AVVISO

SULLA EVIZIONE NEL COMMERCIO DI ANIMALI BOVINI.

La dieta del Vorarlberg avea ancora l'anno decorso proposto al Ministero della Giustizia di regolare in via legislativa la evizione nel Commercio degli animali bovini.

Trattandosi di questione eminentemente economica e rurale il Ministero della Giustizia ne cedette lo studio a quello dell'agricoltura, che alla sua volta chiese pareri alle Camere di Commercio, alle Società agrarie ed ai tribunali di Appello.

Dalla ricercatoria della Luogotenenza di Trieste noi leviamo i seguenti dati, riservandoci di portare nel prossimo numero alcune altre considerazioni tratte in proposito dal giornale ufficiale del Ministero dell'agricoltura.

La legislazione attuale austriaca, codice civile generale §. 922 e 977, d'accordo colla primiera legislazione francese, e col diritto provinciale prussiano sui principj fondamentali derivanti dal diritto romano della sussistente garanzia generale per tutte le qualità pattuite o comunemente supposte in una cosa, esclusi i difetti evidentemente visibili. Il termine per far valere le evizione è fissato nel § 933 del Codice civile generale a sei mesi.

In opposizione a tali determinazioni, alcune delle leggi moderne, come per esempio la francese del 20 maggio 1838, quella della Sassonia — Meiningen del 1844, il concordato fra vari Cantoni Svizzeri del 1853, quello del Granducato di Assia, la legge di Baden del 1858, quella della Baviera del 1859 limitano la legale (non la contrattuale) nelle vendite degli animali domestici utili a determinati difetti designati specialmente nelle leggi, come pure a stabiliti termini, indicati per ogni singolo dei difetti suddetti, nella quale occasione a favore del compratore sta la presunzione legale, che i difetti determinati insorti entro questi termini fossero esistenti fino dal tempo della consegna, esse soggettano inoltre il diritto della evizione di regola ad un termine di prescrizione assai più breve che quello del § 933 del Codice civile generale e contengono finalmente speciali norme le quali regolano la evizione nel commercio degli animali con maggior precisione che la evizione in generale.

Quale motivo a favore delle leggi moderne, oltre al progresso della scienza veterinaria, viene allegata la necessità di dare al commercio degli ordinari animali domestici una sicurezza e stabilità maggiore, rimuovendo processi, nella decisione dei quali, di regola non si può raggiungere una certezza positiva.

Nel rispondere alla quistione, se in Austria si sia fatto sentire il bisogno di un cambiamento nelle determinazioni legali finora vigenti sull'evizione nel commercio degli animali, ed in qual modo do-

vrebbero succedere i cambiamenti, serviranno di norma tanto l'esperienze finora raccolte, quanto l'attuale stato della scienza, e gli attuali rapporti commerciali. »

II. PRIMO CONGRESSO GENERALE DEGLI AGRICOLTORI ITALIANI IN PISTOIA.

Nei giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, di questo settembre avrà luogo a Pistoia (prov. di Firenze) il primo Congresso Generale degli agricoltori italiani.

Anche la nostra Società ebbe l'onore di delegarvi una rappresentanza, su cui ne sembra acconcio di fare conoscere alcuni particolari del programma.

Temi da sottoporsi alle discussioni del congresso.

1. Della istruzione e della educazione agraria.
2. Del miglior patto colonico nella mezzadria.
3. Del sistema di cultura e di avvicendamento agrario.
4. Dell'ampelografia italiana e del miglior modo di farla.
5. Degli strumenti e delle macchine agrarie.
6. Prosciugamento e bonificazioni delle paludi.
7. Del capitale agrario.

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO.

I. Della durata del congresso e dell'ammissione dei membri.

Art. 1. Il Congresso aperto l'11, sarà chiuso il 18 settembre 1870.

Art. 2. Faranno parte del Congresso tutti coloro che avranno incarico di rappresentare i Comizi Agrari e le Associazioni agrarie di qualunque maniera, nonchè quegli che per studi e cognizioni speciali o per amore al progresso e alla prosperità della patria agricoltura amassero di parteciparvi.

Art. 3. Chi desidera prender parte al Congresso dovrà significarlo entro il mese d'agosto alla Commissione ordinatrice (*), indicando nel tempo stesso a quale delle Sezioni, in cui si divide il Congresso medesimo, intende appartenere.

Art. 4. Nessuno può avere accesso alle sale del Congresso se non è munito del biglietto di ammissione, che nei giorni 9, 10 e 11 settembre sarà dalla Commissione ordinatrice rilasciato alle persone già iscritte, che si recheranno a riceverlo.

II. dell'ufficio di presidenza.

Art. 5. Il Congresso avrà un Ufficio di Presidenza composto di un Presidente, quattro Vice-Presidenti e quattro Segretari.

Art. 6. Il Presidente manterrà l'ordine nell'assemblea, e dirigerà le discussioni colle norme comuni dei consessi discutenti. Stabilirà l'ordine del giorno d'accordo coll'Ufficio.

Art. 7. I Vice-Presidenti assumeranno la Presidenza quando occorra, secondo l'ordine stabilito dal numero dei voti ottenuti.

Art. 8. I Segretari compileranno i verbali delle adunanze generali, terranno la corrispondenza del Congresso, e durante il medesimo, ne custodiranno tutte le carte.

III. Delle sezioni.

Art. 9. Il Congresso si divide in tante Sezioni quanti sono i temi da discutersi.

Art. 10. Potrà un membro iscriversi in più Sezioni.

Art. 11. Previa intelligenza con la Presidenza del Congresso, ciascuna Sezione potrà aggregarsi quei membri di altre Sezioni, che potessero giovarle pel compimento dei propri lavori.

Art. 12. Ogni Sezione avrà un Presidente e uno o più Relatori incaricati di riferire in assemblea generale intorno alle tesi sottoposte all'esame.

Art. 13. I Relatori dovranno riferire possibilmente in iscritto all'assemblea generale a nome delle rispettive Sezioni.

Art. 14. I documenti, le proposte, le memorie e gli altri scritti riguardanti i lavori del Congresso saranno trasmessi alle Sezioni cui si riferiscono.

Art. 15. Ciascuna sezione si riunirà in locale separato.

IV. Delle assemblee generali.

Art. 16. L'Assemblea generale è formata di tutti i Membri del Congresso qualunque sia la Sezione cui appartengono.

Art. 17. Le Assemblee generali sono pubbliche. I Membri però del Congresso, i quali soltanto hanno diritto al voto, occuperanno un posto distinto da quello degli invitati e del pubblico.

Art. 18. Le votazioni si faranno per alzata e seduta. A parità di suffragi il voto del Presidente avrà la prevalenza.

Art. 19. La durata di ciascun discorso non sarà maggiore di venti minuti, se l'Assemblea formalmente consultata non lo consente.

Art. 20. L'Ufficio di Presidenza non ammetterà alla discussione le proposte, memorie e quant'altro fosse estraneo alla materia dichiarate nelle tesi del programma.

Art. 21. La prima adunanza generale del Congresso sarà presieduta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione ordinatrice fino all'installazione del Seggio definitivo.

Art. 22. Coerentemente a ciò tale Ufficio procederà allo spoglio e alla lettura delle schede destinate alla costituzione del Seggio stesso, e quindi alla proclamazione del risultato dello squittinio e all'insediamento dei Membri da questo risultanti eletti.

Art. 23. Nella stessa prima adunanza sarà dalla Presidenza proclamata la formazione delle Sezioni, le quali procederanno immediatamente alla costituzione dei loro Uffici.

Art. 24. Nell'ultima adunanza il Congresso fisserà la sede, l'epoca e la durata di quello da tenersi nell'anno venturo col nome di II. Congresso generale degli agricoltori italiani, e nominerà una Commissione ordinatrice cui spetterà la scelta dei temi da trattarsi, quando il Congresso non li statuisca; ed alla quale potranno rimettersi tutte le proposte relative al secondo Congresso.

Art. 25. In tale adunanza dalla Presidenza ver-

(*) La Commissione ordinatrice terrà il suo Ufficio sino al 31 agosto in Firenze Piazza S. Croce N. 23, e dal 1 al 12 settembre in Pistoia in una sala del Comizio Agrario locale.

rà distribuita ai Membri del Congresso una Medaglia commemorativa che la Commissione ordinatrice si curerà di far coniare.

V. Delle pubblicazioni inviate alla Presidenza e degli atti del Congresso.

Art. 26. Tutte le memorie, trattati o altre pubblicazioni che saranno offerte in omaggio alla Presidenza del Congresso, resteranno esposte nella sala dell'adunanza generale durante il Congresso medesimo, e verranno poi donate al Comitato Agrario di Pistoia, che le conserverà nella propria biblioteca. Il nome dei donatori, unitamente al titolo delle pubblicazioni donate, sarà stampato nel volume degli Atti del Congresso.

Art. 27. Gli Atti del Congresso verranno pubblicati per cura di una Commissione nominata dalla Presidenza, approvati e firmati che saranno da essa. — Una copia dei medesimi sarà trasmessa a ciascun membro del Congresso.

Firenze, 20 luglio, 1870.

PER LA COMMISSIONE

Il Presidente

S. Castagnola.

Il Segretario

A. Mariani.

NOTIZIE.

Il Ministero dell'agricoltura partecipò alla Società agraria istriana con iscritto dei 22 agosto N. 4878 - 1433 che per riguardo del proibito asporto di cavalli non avrà luogo ai 26 di settembre l'annunciata vendita di cavalli.

Il terzo congresso Agrario istriano, che secondo la deliberazione dell'antioro Congresso avrebbe dovuto aver luogo nella prima metà di settembre, fu rimesso per le vicende del giorno non propizie alle liete e pacifiche radunanze, e per desiderio del Comitato ordinatore di Capodistria, oltre alla prima metà di ottobre. La giornata resta ancora da stabilirsi.

I BRUCHI DELLA XILOPODA NEMORANA, Dupon

DANNEGGIATORI DEI FICHI.

L'agricoltore ricorda ancora, che nell'anno scorso il prodotto dei fichi fu scarso, che vide le foglie accartocciate e corrose illanguidire sull'albero e i frutti cadere ancora immaturi. Più volte amareggiato da questo danno ne avrà cercato la cagione, e forse avrà pensato che a qualche insetto la si dovesse attribuire, unicamente perchè contemporaneamente vedeva i peri, i meli, i ciliegi e tutti gli alberi fruttiferi devastati da torme di animali.

Era la sua una giusta supposizione: ma nessuno, neppure un entomologo, poteva dirgli ancora quale insetto il male producesse. E il male era grande, i segni palesi si facevano a chiunque. La

parte verde della foglia era corrosa, restando la nervatura della pagina inferiore intatta: ciò è prova che la materia consumata era la clorofilla. Nella cuticola del frutto consimili rosioni osservavansi, ed il peduncolo a preferenza largamente inciso non era più in grado di reggerlo al peso del fico, per cui a terra si vedevano per la maggior parte i frutti che le incisioni mostravano sul peduncolo.

Al professore Antonio Bertoloni, nipote dell'illustre botanico che or non è molto, morte rapiva alla scienza, piacque studiare i costumi di quest'insetto danneggiatore dei fichi, e allevandone con cura alcuni ottenne un'elegantissima farfalla, già conosciuta agli entomologi, ma delle metamorfosi della quale e dei primi stadi di vita nulla al certo sapevasi.

Non fu mai dato al Bertoloni di scoprire le uova schiuse o da schiudersi attesa la loro piccolezza. Raccolse più volte bruchi, che in numeroso stuolo ed isolati stavano sulle foglie. Un velo sottilissimo tessuto dall'animale stesso serviva di riparo, e colla pagina superiore della foglia formava l'abitazione del bruco. Esso di forma è oblunga; non sorpassa mai i 4 o 5 centimetri e per larghezza i 2 centimetri; capacità grandissima per contenere il bruco, il quale quando ha raggiunto l'ultimo suo ingrandimento è lungo un centimetro e tre o quattro millimetri. Sottile egli è; ma verso la testa misura un millimetro e mezzo, dimensioni che man mano che si va verso la parte posteriore tende a scomparire.

Nella testa si osserva due punti vicinissimi fra loro, dei quali l'anteriore è più grande; essi sono ai lati piuttosto in alto e di color nero che bene li fa risaltare sul giallo-ocraceo della testa: la quale al disotto è lucida, giallognola colle piegature appena fosche. Undici anelli possiede questa larva, tutti adornati di macchiette, in numero discendente sempre dal primo al dodicesimo, avendone soltanto l'ultimo, portante l'ano, più del superiore. Da ognuna di queste macchie, nere, lucide e convesse, sorge un pelo bianco un po' curvo: esso è diretto inversamente all'omologo dell'altro lato.

È dotato questo bruco di vivacissimo moto. Nelle piccole tettoje, ove si annida, stuzzicato con pagliuzza, cerca fuggire allo stimolo con escursioni in avanti e in dietro e con contorcimenti velocissimi. Alla natura delle zampe deve questa felicità di movimento. Come il disotto del corpo, esse sono bianche splendide e pellicide; le sei anteriori portano un'unguetta, acuta anzi che no, e setole bianche e rade alla base in vicinanza dell'articolazione. Dal sesto al nono anello le zampe sono troncate nell'apice a mo' di tentacoli, mostrandosi come cristallo trasparenti.

Allo stato di crisalide quest'animale non misura più che 6 millimetri in lunghezza; di forma è tozzo ma sempre vivace e capacissimo di scosse e movimenti quando sia stuzzicato. Tutti questi movimenti compie ancora quando sia estratto dal tenue bozzolo che suole tessersi. In otto o dieci giorni questa crisalide si converte in farfalla.

(Giorn. Agr. Regno. d'It. n. 9. 1870.)